Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 luglio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **405**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 691 relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da otto a dodici per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973, n. **406**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio curato della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, nel comune di Bucine.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 1° novembre 1971, integrato con postilla della stessa data, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano a Castiglion Alberti in comune di Bucine (Arezzo), in parte nella parrocchia di S. Donato a Poggi, in Bucine, e in parte nella parrocchia di S. Pietro a Presciano, in comune di Pergine; al trasferimento del beneficio curato, con il mutato titolo di S. Giuseppe, nella chiesa omonima, sita in località Corsalone del comune di Chiusi della Verna (Arezzo), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 173. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973, n. **407**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di S. Donà di Piave.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1971, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni del 24 maggio 1972, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in S. Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 175. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973, n. **408**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Libera, nel comune di Capri.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sorrento in data 8 dicembre 1971, integrato con dichiarazione del 25 maggio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Libera, in Marina Grande di Capri (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 179. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **409**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Apparizione della B. V. di Lourdes, nel comune di Vigonza.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova in data 11 febbraio 1971, integrato con dichiarazione del 6 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia dell'Apparizione della B. V. di Lourdes, in località Busa del comune di Vigonza (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 182. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **410**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria Lauretana e di S. Giovanni battista, nel comune di Calice al Cornoviglio.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973. col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° settembre 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Lauretana, in località Calice Castello e di S. Giovanni battista, in frazione Borseda del comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 183. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **411**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Villa Maria » con sede in Palermo, della congregazione delle suore di Nostra Signora di carità del Buon Pastore.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Villa Maria », con sede in Palermo, della congregazione delle suore di Nostra Signora di carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 161. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **412**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, nel comune di Orbetello.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto in data 15 settembre 1971, integrato con due dichiarazioni una in pari data e l'altra del 1° dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, in località Ansedonia del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 180. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1973, n. **413**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 17, 22 e 24 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1973.

Determinazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, dei comuni della Basilicata colpiti dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo-aprile 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, numero 240;

Sentita la regione Basilicata;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 26 e seguenti del titolo sesto del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, i comuni della regione Basilicata colpiti dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo-aprile 1973 sono i seguenti:

Provincia di Potenza: Armento, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, Noepoli, Roccanova, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, S. Arcangelo, Senise, Terranova di Pollino.

Provincia di Matera: Aliano, Bèrnalda, Cirigliano, Gorgoglione, Miglionico, Montalbano Ionico, Nova Siri, Pisticci, Stigliano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1973

LEONE

VALSECCHI — RUMOR

(9854)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1973.

Conferma del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visti i propri decreti in data 2 marzo 1965 e 7 agosto 1967 relativi alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito;

Considerato che per compiuto periodo di nomina sono scaduti dalla carica i membri di detto consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità, per il momento, di procedere alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione in parola, con riserva di provvedere successivamente a nominare gli altri membri dell'organo in questione;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il prof. Giannino Parravicini è confermato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) su designazione dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Il predetto, per cui non ricorrono le incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, durerà in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(9677)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 3 luglio 1973.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il sig. Enrico Bianchi è stato nominato, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L., per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito del decesso del sig. Bianchi, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Antonio Miotti è nominato, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del sig. Enrico Bianchi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

ANDREOTTI

(9607)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Sostituzione di un membro della commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1963, registro n. 11 Monopoli, foglio n. 281, con il quale l'ing. Lelio Marino Cecchi venne nominato membro, quale appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1974 la convenzione tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, succitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Lelio Marino Cecchi, collocato a riposo;

Decreta:

A decorrere dal 16 gennaio 1973, il dott. Vittorio Romano, ispettore capo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è nominato membro della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione dell'ing. Lelio Marino Cecchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1973
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 83

(9609)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Trasferimento della sede dell'Osservatorio per le malattie delle piante per la Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che con decreto ministeriale del 15 luglio 1934 sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed all'art. 6 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, i regi osservatori per le malattie delle piante, con il compito di rendere più efficaci i servizi di difesa dalle malattie delle piante all'interno del territorio nazionale, nonchè alla vigilanza di frontiera;

Considerato che l'Osservatorio per le malattie delle piante per la Campania, sezione entomologia, ha la propria sede fin dal 1934 in Portici;

Considerato che i servizi di controllo fitopatologico dell'osservatorio in questione si svolgono prevalentemente al porto di Napoli ed all'aeroporto di Capodichino;

Ritenuta l'opportunità di trasferire la sede dell'osservatorio da Portici a Napoli, al fine di poter assicurare, con la massima tempestività, il servizio di controllo ai prodotti ortofrutticoli in esportazione ed in importazione;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, che demanda a questo Ministero il compito di stabilire le sedi degli osservatori secondo le esigenze dei servizi e la disponibilità dei mezzi e del personale;

Considerato che sono stati reperiti in Napoli dei locali ritenuti idonei e funzionali alle molteplici esigenze dell'osservatorio in questione;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto la sede dell'Osservatorio per le malattie delle piante per la Campania, sezione entomologia, viene trasferita da Portici a Napoli. Lo stesso assume la denominazione di Osservatorio per le malattie delle piante di Napoli, sezione entomologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 12

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1973.

Declassifica a comunale di un tratto di strada statale in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 148 del 15 dicembre 1969 con la quale l'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro (Udine) ha chiesto la declassifica a comunale del tratto terminale della strada statale n. 354 « di Lignano » compreso tra le progressive chilometriche 14 + 800 e 20 + 300;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'Anas e il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con voti n. 484 del 29 marzo 1972 e n. 10 del 13 febbraio 1973;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla declassifica di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

1) il tratto terminale della strada statale n. 354 « di Lignano » compreso tra le progressive chilometriche 14 + 800 e 20 + 300 cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene assunto dal comune di Lignano Sabbiadoro (Udine);

2) l'itinerario e l'estesa della strada statale n. 354 « di Lignano » vengono modificati come segue:

« Innesto strada statale n. 14 a Crosara di Latisana-Ponte sul canale collettore Lovatto presso Lignano » dell'estesa di km. 14 + 800.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 17 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 54

(9416)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1973.

Aggiunta al codice internazionale dei segnali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 1112 del codice della navigazione;

Visto l'art. 85 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1968 con il quale è stato approvato il « Codice internazionale dei segnali »;

Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai segnali a due lettere del codice internazionale dei segnali è aggiunto il seguente, con la relativa rubrica, da inserire subito dopo il segnale YD6:

VI-*bis* - INSTRADAMENTO DELLE NAVI

YG: Sembrate contravvenire alle disposizioni per la separazione del traffico.

Art. 2.

Nell'indice sistematico premesso al codice, nella sezione « Segnali a due lettere » è aggiunto il seguente titolo, da inserire tra « VI - Meteorologia - Tempo » e « VII - Comunicazioni »:

VI-*bis* - INSTRADAMENTO DELLE NAVI

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
DE LA PENNE

p. *Il Ministro per la difesa*
BUFFONE

(9417)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Revoca del decreto ministeriale 7 marzo 1973 concernente lo scioglimento della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 7 marzo 1973, con il quale è stata sciolta la giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino ed è stato nominato il comm. Giovanni Panzini, presidente della giunta camerale in sostituzione del dott. cav. lav. Giovanni Maria Vitelli;

Vista l'ordinanza, pronunciata in data 2 maggio 1973, dalla sezione sesta del Consiglio di Stato, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione della esecuzione del sopra richiamato decreto 7 marzo 1973, impugnato innanzi allo stesso Consiglio di Stato dal dott. Giovanni Maria Vitelli;

Visto il decreto 1° giugno 1973, con il quale — in relazione alla sopra indicata ordinanza della sezione VI del Consiglio di Stato — il prefetto di Torino è stato incaricato di provvedere alla reintegrazione degli organi della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino, preesistenti al decreto 7 marzo 1973, di cui alle premesse;

Ritenuto che in relazione al caso di specie non era opportuno provvedere senza avere interpellato per il tramite del prefetto le categorie interessate;

Ritenuta pertanto la necessità di revocare il sopracitato decreto 7 marzo 1973;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 marzo 1973 nelle premesse citato, concernente lo scioglimento della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino e la nomina del nuovo presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9465)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00/11998 in data 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'Istituto per il triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 00/6486 del 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 337, con il quale il dott. Mario Sinisi è stato nominato presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 00/9269 del 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1973, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 67, con il quale il vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dott. Mario Trivelloni, a seguito del collocamento a riposo del direttore generale dei monopoli di Stato dott. Mario Sinisi, è incaricato della temporanea reggenza dell'amministrazione stessa, con facoltà di esercitare tutti i compiti e le attribuzioni demandate per legge e regolamento al direttore generale dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° giugno 1973;

Decreta:

Il dott. Mario Trivelloni, quale direttore generale reggente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con effetto dalla data sopra indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1973
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 360

(9691)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650, e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1972 con il quale il dott. Federico Camillo è stato confermato presidente della Cassa marittima di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo precitato in seguito alla scadenza del triennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Caruso Enzo, Mucci com.te Luigi, Mascetti Mario e Proto com.te Andrea, in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico;

Cuciniello Aniello, La Porta rag. Domenico e Cipolla avv. Romolo in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Mancini cap. Mario, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Grimaldi dott. Ugo, Tucci avv. Vittorio, Drago dott. Giuseppe e Longobardo Andrea, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Giacalone Ignazio e Bartoli avv. Angelo, in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

Pirri dott. Plinio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Marco prof. Mario, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Taranto dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Antonio on.le dott. Giovanni, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(9686)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nominato con proprio decreto 2 luglio 1968, è scaduto per decorso quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi del citato art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e gli elementi acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è composto come segue:

Greco dott. Eduardo, membro effettivo e Contenti prof. dott. Antonio, membro supplente, designati dal presidente della Corte dei conti;

Cimmino prof. Sigfrido, membro effettivo e Sgarlata dott. Gaetano, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ricciardi dott. Renato, membro effettivo e Reale dott. Ugo, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Di Napoli Nicola e Cappelli Renato, membri effettivi e Pascucci rag. Giancarlo e Galigani Vittorio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Calvanese dott. Carlo, membro effettivo e Dezi rag. Rolando, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 24 giugno 1971;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio e 3 maggio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modifiche statutarie alla Cassa di risparmio di Alessandria

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno essere eccezionalmente variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9521)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1973.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972-73 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzioni artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1973 con il quale vengono fissati i parametri, ricavati dagli elementi specificati nel secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in base ai quali le disponibilità finanziarie del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » vengono ripartite sia tra le regioni a statuto ordinario che tra quelle a statuto speciale;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1972, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73;

Visti i propri decreti in data 21 gennaio 1973 e 29 maggio 1973 con i quali sono state apportate talune variazioni al predetto stato di previsione;

Considerata la necessità di adeguare gli importi di taluni capitoli di entrata del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-1973 a quelli già accertati;

Considerata la necessità di adeguare lo stanziamento di taluni capitoli di spesa del suddetto bilancio di previsione, tenendo presente i criteri di ripartizione stabiliti dal citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I - ENTRATA

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sezione II - *Categoria* 11

Cap. 5232. - Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	L. 2.500.000.000	
Cap. 5233. - Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, numero 858) istituiti sino a tutto l'anno finanziario 1971-1972 . .	L. 800.000.000	
Cap. 5234. - Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	» 300.000.000	
Totale categoria 11 . . .	L. 3.600.000.000	
Totale sezione II	L. 3.600.000.000	
Totale titolo II - Entrate in conto capitale	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000
Totale maggiori entrate .		L. 3.600.000.000

PARTE II - SPESE

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione II - *Rubrica I* - *Categoria* 12

Cap. 5152. - Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L. 477.630.000	
Totale categoria 12 . . .	L. 477.630.000	
Totale rubrica I	L. 477.630.000	
Totale sezione II . .	L. 477.630.000	

Sezione III - *Categoria* 12

Cap. 5201. - Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	L. 2.222.370.000	
Totale categoria 12 . . .	L. 2.222.370.000	
Totale sezione III . . .	L. 2.222.370.000	
Totale titolo II - Spese in conto capitale	L. 2.700.000.000	
Totale aumento delle spese		L. 2.700.000.000
Cap. 6500. - Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		» 900.000.000
		L. 3.600.000.000

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Riconoscimento dell'Ente siciliano per la promozione industriale - sezione di ricerca per la pesca e dei prodotti del mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 13 novembre 1969, dal Centro sperimentale per l'industria della pesca e dei prodotti del mare, con sede in Messina, via Garibaldi, 136, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Vista la legge regionale n. 5 dell'8 marzo 1971, per effetto della quale il Centro sperimentale di cui sopra viene assorbito dall'Ente siciliano di promozione industriale;

Vista la successiva richiesta in data 17 aprile 1973 da parte dell'Ente siciliano di promozione industriale, che avendo per effetto della legge regionale sopra citata assunti i compiti del Centro sperimentale, chiede che il riconoscimento a' sensi dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, venga dato all'E.S.P.I., sezione di ricerca per la pesca e dei prodotti del mare;

Considerato che l'Ente siciliano di promozione industriale, sezione di ricerca per la pesca e dei prodotti del mare, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'Ente siciliano per la promozione industriale, sezione di ricerca per la pesca e dei prodotti del mare, con sede in Messina, corso Garibaldi, 136, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: LUPIS

(9690)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Ricostituzione del collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci della Cassa di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo precitato in seguito alla scadenza del triennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto come segue:

Presidente:

Fasano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Tolomeo col. di porto Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Contino dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Brunelli Giuseppe, in rappresentanza della gente di mare;

Onorato dott. Giovanni, in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9687)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Palermo e di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il voto 31 ottobre 1962, n. 2065, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seguito di richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia, ha espresso il parere che la strada di bonifica n. 1 « dall'innesto della strada provinciale Mussomeli-Villalba-Vallelunga, in località Quattro Fincite », allo innesto con la strada provinciale « Marianopoli-strada statale n. 121, presso la stazione di Marianopoli », della estesa di km. 9 + 500, scorrente nelle province di Palermo e di Caltanissetta, sia da classificare provinciale;

Ritenuto che era necessario acquisire i pareri delle province interessate e che, trattandosi di strada di bonifica si doveva accertare se era avvenuto il collaudo;

Visto l'atto 9 aprile 1968, n. 0116/103, con il quale la provincia di Palermo ha deliberato per quanto di competenza di riconoscere che la strada in parola possiede i requisiti di provinciale;

Vista la nota 28 luglio 1971, n. 1746, con la quale il consorzio di bonifica del Salto, costruttore della strada in questione, ha attestato che i relativi lavori sono stati collaudati;

Vista l'istanza 23 settembre 1972 con la quale la provincia di Caltanissetta, per quanto di competenza, ha chiesto la provincializzazione della strada anzidetta allegando, all'uopo, la delibera 25 luglio 1970, n. 990 concernente la richiesta formale di classificazione;

Ritenuto, quindi, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale, nelle province di Palermo e Caltanissetta, la strada di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 9 + 500 di cui km. 8 + 400 in provincia di Palermo e km. 1 + 400 in provincia di Caltanissetta (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente ai cessionari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Trasformazione e modificazione della denominazione sociale della società « Royal Italia, società in accomandita semplice - accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1972, con il quale la società « Royal Italia, società in accomandita semplice, accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 3 novembre 1972, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione della società suindicata in società per azioni e ne ha modificato la denominazione sociale in « Royal Italia S.p.a. », e la successiva comunicazione-istanza del 23 novembre 1972;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di precedere alla modifica al citato decreto 7 ottobre 1972 conseguenti a quanto sopra;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordato con decreto 7 ottobre 1972 alla società « Royal Italia, società in accomandita semplice, accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, s'intende riferita per i motivi indicati in premessa alla « Royal Italia S.p.a. ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Coordinamento dell'azione dei funzionari di dogana con quella della guardia di finanza ai fini della revisione dell'accertamento doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, previste dall'art. 74, terzo comma, del testo unico predetto;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari doganali che, ai fini della revisione dell'accertamento di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, accedono nei luoghi dall'operatore adibiti all'esercizio di attività produttiva o commerciale per procedere alla ispezione delle merci oggetto dell'accertamento stesso ed alla verifica della relativa documentazione doganale sono tenuti ad esibire l'apposita autorizzazione del capo della dogana, nonchè la speciale tessera di riconoscimento comprovante la qualità di ufficiale della polizia tributaria, rilasciata a norma dell'art. 31, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

I funzionari doganali non possono eseguire isolatamente le predette ispezioni e verifiche; per ciascun accesso devono essere incaricati almeno due funzionari.

Qualora del gruppo faccia parte lo stesso capo della dogana, questi, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, deve esibire un documento comprovante tale sua qualità.

Per l'esecuzione delle ispezioni e verifiche suddette in luoghi compresi nel territorio di una circoscrizione doganale diversa da quella nella quale è posta la dogana competente ad eseguire la revisione dell'accertamento questa deve di regola incaricare una dogana della circoscrizione nell'ambito della quale i luoghi predetti si trovano. Tuttavia, quando particolari circostanze lo giustificano, la dogana che esegue la revisione può eccezionalmente disporre, previo assenso del capo del compartimento doganale dal quale dipende, che l'accesso sia effettuato direttamente dai propri funzionari.

Art. 2.

L'accesso ai luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per l'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento può essere effettuato in qualunque ora di svolgimento delle predette attività.

Qualora l'operatore rifiuti l'accesso, i funzionari doganali fanno constare tale rifiuto in apposito processo verbale, di cui consegnano copia all'operatore, e chiedono immediatamente l'intervento dei militari della guardia di finanza, facendone espressa richiesta, anche verbale, al comando competente per territorio. I militari predetti sono tenuti ad intervenire in modo da consentire l'accesso dei funzionari ai luoghi anzidetti.

Art. 3.

Durante la permanenza nei luoghi indicati dai precedenti articoli i funzionari doganali possono accertare le sole violazioni riguardanti l'operazione doganale sottoposta a revisione; essi, qualora rilevino altre violazioni doganali, devono subito interessare il comando della guardia di finanza competente per territorio, adottando le possibili misure cautelative atte ad evitare che, prima dell'intervento di detto comando, le tracce delle violazioni stesse si alterino o si disperdano.

L'intervento del competente comando della guardia di finanza deve essere altresì richiesto ogni qual volta nei luoghi anzidetti occorra procedere, nel corso della revisione dell'accertamento, all'apertura di borse, valige, mobili, casseforti e porte chiuse che l'operatore o chi per esso abbia rifiutato di aprire, ovvero all'arresto di persone.

Art. 4.

Qualora, ai fini della revisione dell'accertamento, si renda necessario procedere a controlli, ricerche, ispezioni o verificazioni in luoghi diversi da quelli indicati nell'art. 1, la competenza ad eseguire dette indagini spetta esclusivamente agli organi della guardia di finanza; in tali casi le dogane devono sempre interessare il comando della guardia di finanza competente per territorio.

Art. 5.

Gli organi della guardia di finanza che eseguono, anche di propria iniziativa, indagini relativamente ad operazioni doganali già definite, ogni qual volta acquisiscono elementi che facciano ritenere inesatto un accertamento suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 74 del citato testo unico, sono tenuti, eccetto quando siano ravvisabili gli estremi del contrabbando, a trasmetterli subito alla dogana interessata, affinchè proceda alla revisione predetta. Qualora la revisione dia luogo alla rettifica dell'accertamento ed alla conseguente contestazione delle connesse violazioni, compete ai militari della guardia di finanza l'attribuzione, rispetto alle somme eventualmente riscosse a titolo di penalità, delle quote dovute agli scopritori.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 1, s'intende per « operatore » il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria nascente dall'operazione doganale sottoposta a revisione, nonchè chiunque sia intervenuto ad altro titolo nell'espletamento dell'operazione medesima (vettore, casa di spedizione, spedizioniere doganale, gestore del deposito od altro intermediario).

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9684)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1970 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ENAPI per il triennio 25 maggio 1970 - 23 maggio 1973;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, concernente l'integrazione dei consigli di amministrazione di taluni enti, ivi compreso l'ENAPI, con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione del predetto consiglio di amministrazione, scaduto per compiuto periodo di carica;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito come segue:

Mezza on. dott. Maria Vittoria, presidente;

Pazzaglia dott. Ignazio e Malpica dott.ssa Giovanna nata Pisani, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Scirchio avv. Nicola, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Medosi dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Di Ianni dott. Carmine, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pugliesi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Paccagnini comm. Walter, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Scaramuzza dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro di Venezia;

Germozzi cav. gr. cr. Manlio e Dubini comm. Mario, in rappresentanza degli artigiani;

Pinto gr. uff. Ugo e Rossi comm. Idelfonso, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9355)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Limitazione della circolazione stradale nell'isola di Vulcano dal 5 luglio al 15 settembre 1973.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e, sentita l'amministrazione comunale interessata e la locale Azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto il parere espresso per il corrente anno 1973, dalla giunta comunale di Vulcano n. 149 del 5 maggio 1973 e dal presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 26 maggio 1973, n. 48, in ordine al divieto di afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, durante il periodo 15 giugno-15 settembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo 15 giugno-15 settembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1973, è vietato l'afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita una deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto purchè risultino proprietari di case o perchè alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da « Vulcano Porto » ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola stessa, un periodo di soggiorno non inferiore a 30 giorni.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

(9736)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dei periti agrari concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per il biennio 1974-1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 4 maggio 1973, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1974-1975, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei Collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 4 maggio 1973 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1974-1975, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei Collegi dei periti agrari.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: GONELLA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 4 maggio 1973, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sul « Limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g*) della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 4 maggio 1973, di stabilire, per il biennio 1974-1975, in L. 25.000 (venticinquemila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei Collegi dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il segretario: SVEGLIATI

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 4 maggio 1973, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 4 maggio 1973 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: GONELLA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 4 maggio 1973, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sulla «Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*) della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 4 maggio 1973, di stabilire, per l'anno 1974 in L. 3000 (tremila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il segretario: SVEGLIATI

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visti i decreti ministeriali 3 marzo 1971 e 22 gennaio 1972, concernenti la ricostituzione del collegio dei revisori dell'ente sopraindicato per il triennio 1971-73 e la sostituzione di un membro di detto collegio;

Vista la lettera in data 5 maggio 1973 con la quale il dott. Rocco Di Pasquale ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di revisore effettivo dell'ente in parola;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Di Pasquale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Rocco Di Pasquale dall'incarico di revisore effettivo dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. Almerico D'Andrea è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.P.I. in sostituzione del dottor Rocco Di Pasquale, in rappresentanza di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9608)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per un secondo trimestre ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Prinzano al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Rinchivelda (provincia di Pordenone) a decorrere dal 13 marzo 1972;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento (provincia di Pordenone);

Vista la proposta in data 4 maggio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale in data 23 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972. è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento, gia prolungata per un trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1973, è ulteriormente prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle imprese industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 6 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti ai settori predetti nelle provincie citate, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quelle provincie la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 26 marzo 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna, il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9743)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore precitato nella provincia di Roma, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 6 giugno 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro di Monte Sei Busi », in provincia di Gorizia.

Con decreto interministeriale n. 584 del 25 giugno 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex poligono di tiro di Monte Sei Busi » di Ronchi dei Legionari (Gorizia), distinto nel catasto del comune di Vermegliano, al foglio di mappa n. 1-2-5 con i mappali numeri, 77, 61/2, 63/4, 63/6, 80/3, 326/22, 61/8, 61/9, 326/23, della superficie di mq. 52659.

(9832)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 1973, registro n. 6, foglio n. 389, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 30 luglio 1971, prodotto dalla s.a.s. « R.I.L. - Rifornimento idrocarburi lavorati » avverso il provvedimento in data 29 gennaio 1971 del prefetto di Alessandria concernente il diniego dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti nel comune di Pontecurone al km. 121 + 977 della strada statale n. 10.

(9719)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 18 novembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei Regolamenti (CEE) nn. 1733/72, 2164/72, 2171/72 e 2236/72 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 1623, voce tariffa 02.03-B, statistica 04, colonna IV: aggiungere la nota « (*a*) » a fianco dell'importo del prelievo di lire 17.000,00.

(9759)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 359/67/CEE (settore riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1973 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2822, periodo dal 15 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, numero della tariffa 10.06-B, statistica 117 (riso semilavorato a grani lunghi), colonna 7: leggere prelievo, dal 15-12-1972 al 19-12-1972, lire « 5.149,35 » anzichè lire « 5.146,35 ».

(9760)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dall'11 agosto 1972 al 14 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2242, restituzioni per il 14 settembre 1972, voce tariffa 10.04 (avena) per esportazioni verso gli altri paesi terzi, colonna 3: leggere «38,50» anzichè « 58,50 ».

(9761)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale « Lorenzo Bonomo » ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/9/10 in data 28 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale « Lorenzo Bonomo » di Andria (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ente medesimo.

(9707)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di San Bonifacio ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/90/9 in data 26 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di S. Bonifacio (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(9708)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.90/2946 in data 2 aprile 1972 del Ministro per la sanità l'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale medesimo.

(9709)

Autorizzazione al comitato provinciale Opera nazionale maternità ed infanzia di Pordenone ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II/93/2 in data 26 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il comitato provinciale Opera nazionale maternità ed infanzia di Pordenone è autorizzato ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso l'ospedale stesso.

(9710)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Popoli ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/60/4 in data 26 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Popoli (Pescara), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(9711)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Palmanova ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/86/3 in data 26 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Palmanova (Udine), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(9712)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Maria Paternò Arezzo » di Ragusa ad istituire un corso per l'abilitazione alle funzioni direttive per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/65/2 in data 30 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Maria Paternò Arezzo » di Ragusa è autorizzata ad istituire un corso per l'abilitazione alle funzioni direttive per infermieri professionali, con sede presso l'ente medesimo.

(9713)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « T. Masselli-Mascia » di San Severo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.31/4-3702 in data 4 luglio 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « T. Masselli-Mascia » di San Severo (Foggia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9714)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Locri ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.67/3-3733 in data 4 luglio 1973, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Locri (Reggio Calabria) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9715)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Napoli ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 900.8/II/51/21 in data 26 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(9716)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Caduti in guerra » di Canosa di Puglia ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/9/12 in data 28 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Caduti in guerra » di Canosa di Puglia, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(9717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 18 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	574,90	574,90	572 —	574,90	573,80	574,90	574,77	574,90	574,90	574,90
Dollaro canadese	575,25	575,25	575 —	575,25	574 —	575,25	574,75	575,25	575,25	575,25
Franco svizzero	206,85	206,85	205 —	206,85	205,50	206,85	206,58	206,85	206,85	206,85
Corona danese	106,65	106,65	106,55	106,65	105,60	106,60	106,15	106,65	106,65	106,65
Corona norvegese	109,70	109,70	109 —	109,70	109 —	109,70	109,48	109,70	109,70	109,70
Corona svedese	143,90	143,90	143,50	143,90	142,50	143,90	143,40	143,90	143,90	143,90
Fiorino olandese	226,61	226,61	225,25	226,61	225 —	226,60	226,20	226,61	226,61	226,61
Franco belga	16,51	16,51	16,60	16,51	16,40	16,50	16,46	16,51	16,51	16,51
Franco francese	144,80	144,80	145,50	144,80	144 —	144,80	145 —	144,80	144,80	144,80
Lira sterlina	1465,40	1465,40	1456 —	1465,40	1461 —	1465,40	1463,75	1465,40	1465,40	1465,40
Marco germanico	250,40	250,40	250 —	250,40	249 —	250,40	250,50	250,40	250,40	250,40
Scellino austriaco	34,10	34,10	33,45	34,10	33,90	34,10	34,20	34,10	34,10	34,10
Escudo portoghese	26,35	26,35	26 —	26,35	26,20	26,35	26,30	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	9,94	9,94	10 —	9,94	10,50	9,94	9,9175	9,94	9,94	9,94
Yen giapponese	2,18	2,18	2,24	2,18	2,30	2,18	2,1720	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 18 luglio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,650
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,550
» 5 % (Beni esteri)	92,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,025
» 5,50 % » » 1968-83	93,625
» 5,50 % » » 1969-84	93,650
» 6 % » » 1970-85	97,075
» 6 % » » 1971-86	96,400
» 6 % » » 1972-87	96,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,900
» » » 5,50 % 1979	99,950
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	574,835
Dollaro canadese	575 —
Franco svizzero	206,715
Corona danese	106,40
Corona norvegese	109,59
Corona svedese	143,65
Fiorino olandese	226,405
Franco belga	16,485
Franco francese	144,90
Lira sterlina	1464,575
Marco germanico	250,45
Scellino austriaco	34,15
Escudo portoghese	26,325
Peseta spagnola	9,929
Yen giapponese	2,176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 297, è stato accolto, limitatamente ai punti *a*) e *b*) indicati in premessa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 31 marzo 1971 dal sig. Angelo Volontè, via Alpi Apuane n. 82, Roma.

(9829)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca.

Nella riunione del 25 giugno 1973, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), in liquidazione coatta, il dott. Manfredo Boni è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(9762)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale di Bedollo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bedollo, nella Cassa rurale Pinetana-Baselga Pinè, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Baselga di Pinè, che mantiene immutata la propria denominazione sociale e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda sito in Bedollo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 12 novembre 1972 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Bedollo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bedollo (Trento) e della Cassa rurale Pinetana - Baselga Pinè, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Baselga di Pinè (Trento), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale di Bedollo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bedollo (Trento), nella Cassa rurale Pinetana - Baselga Pinè, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Baselga di Pinè (Trento), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.
2. La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda sito in Bedollo (Trento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Governatore: CARLI

(9763)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di giugno 1973, dispensa n. 6, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 7 agosto 1971.

(9833)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1972, registro n. 31, foglio n. 149, con il quale venne bandito un concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1971, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Leonardi dott. Attilio, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Gentile dott. Vincenzo, dirigente superiore nel predetto ruolo;

Mascarucci dott. Domenico, primo dirigente nel sopraindicato ruolo;

Cavaliere dott. Guido, direttore di sezione nel surriferito ruolo;

Nastro prof. dott. Vincenzo, direttore di sezione nell'anzidetto ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sig. Pompeo Silvestri, consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Registro n. 22, foglio n. 92

(9669)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	95,00	su 132
2. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,07	»
3. Iozzia dott. Guglielmo	»	78,60	»
4. Imperato dott. Ettore	»	78,13	»
5. Simeone dott. Mariangelo	»	76,72	»
6. Cassetti dott. Luigi	»	75,47	»
7. Bortolan dott. Mariano .	»	75,45	»
8. Pulli dott. Italo	»	73,50	»
9. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
10. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
11. Pettinicchio dott. Matteo	»	67,00	»
12. Manzini dott. Dario	»	65,81	»
13. Salzano dott. Antonio	»	64,75	»
14. Maiorana dott. Giulio	»	62,80	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9670)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 10 agosto 1972, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico, approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 marzo 1972:

1. Sanzi Augusto	punti	23,410
2. Galiani Antonio	»	21,935
3. Santoro Fiorenzo	»	20,400

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Sanzi Augusto;
2) Galiani Antonio;
3) Santoro Fiorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 131

(9880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Visti i precedenti decreti di variazione della graduatoria di detto concorso;

Atteso che l'ostetrica Maria Assunta Izzo ha esplicitamente rinunciato alla condotta di Caiazzo;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola nonché l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione delle candidate che seguono nella graduatoria medesima;

Considerato che l'accettazione della condotta da parte della ostetrica Rachele Micco, avvenuta in data 30 gennaio 1973, è pervenuta a questo ufficio in data 31 gennaio 1973, cioè alla scadenza del termine dei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria generale;

Considerato, dopo un approfondito esame degli atti, che la ostetrica Micco Rachele è stata interpellata nella stessa data in cui ha accettato, cioè 30 gennaio 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 36 e l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la circolare della regione Campania n. 830, del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, citato in premessa, viene apportata la seguente, ulteriore modifica:
l'ostetrica Rachele Micco, viene dichiarata vincitrice della condotta di Caiazzo in luogo dell'ostetrica Maria Assunta Izzo, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 6 luglio 1973

Il medico provinciale: CAIOLA

(9666)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1973, n. **18.**

Competenza a rendere esecutivi gli elenchi delle spedalità non contestate dai comuni tenuti al rimborso e gli elenchi relativi alle persone tenute al rimborso delle spese di spedalità o manicomiali.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 22 *del* 27 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il Presidente della giunta regionale rende esecutivi gli elenchi delle spedalità non contestate dai comuni tenuti al rimborso, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e gli elenchi relativi alle persone tenute al rimborso delle spese di spedalità o manicomiali, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 giugno 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1973, n. **19.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 22 *del* 27 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato sono esercitate dagli organi regionali a norma della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale:

a) approva i criteri ed i programmi di intervento della Regione a sostegno dell'artigianato;

b) delibera la partecipazione della Regione ad enti ed organismi aventi lo scopo di attuare iniziative volte al potenziamento della produzione e dello smercio dei prodotti artigianali della regione, nonchè alla assistenza tecnica ed economica alle imprese artigiane;

c) approva gli statuti-tipo delle cooperative ed i contratti-tipo dei consorzi di cui all'art. 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2;

d) designa il rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685;

e) designa, in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato, quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane, quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane e un piccolo imprenditore industriale, a norma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato:

a) determina, secondo le leggi vigenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i contributi della Regione ad iniziative di artigiani singoli o associati volte allo sviluppo e all'ammodernamento dell'artigianato regionale;

b) promuove l'esecuzione di rilevazioni ed indagini economiche sull'attività dell'artigianato, deliberandone la relativa spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta, su proposta dell'assessore incaricato:

a) approva gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario con il compito di esercitare tutte le funzioni della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato quando le commissioni stesse non siano state costituite o si trovino nella impossibilità di funzionare regolarmente;

c) nomina un commissario con il compito di eseguire tutti gli adempimenti relativi alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui all'art. 13, terzo comma, lettera *a*), della legge 25 luglio 1956, n. 860, quando non vi provvedano i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato nei termini prescritti.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato:

a) nomina la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sulla scorta delle designazioni effettuate in base alle leggi vigenti;

b) provvede sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in ordine ad opposizioni concernenti le operazioni elettorali di cui al punto *c*) del precedente art. 4.

Art. 6.

Il Presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore incaricato, esercita i compiti ispettivi di vigilanza sulle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

Art. 7.

La giunta regionale adotta gli altri provvedimenti di competenza della Regione in materia di artigianato, che non siano previsti nella presente legge, sempre che questi, rientrando nelle iniziative della programmazione regionale, non competano al consiglio regionale.

Art. 8.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 giugno 1973

DAGNINO

(9431)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1973, n. 11.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, relativa al funzionamento dei Gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 9 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di presidenza destina, altresì, ai gruppi consiliari personale in servizio presso il consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni quattro consiglieri (o frazione non inferiore a due) iscritti a ciascun gruppo consiliare ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« A valere sull'anzidetto contributo i gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per ulteriori occorrenze di personale oltre quelle contemplate all'articolo precedente e per ogni altra occorrenza connessa con le proprie attività e funzionamento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 aprile 1973

SERVIDIO

(9671)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1973, n. 12.

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 14 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare l'istituzione ed il finanziamento degli asili-nido, la Regione ripartisce tra i comuni ed i consorzi dei comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2.

Per integrare i contributi statali previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito un apposito fondo speciale regionale.

Con la legge di approvazione del bilancio sono determinati, annualmente, e per tutto il periodo di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma, l'importo del fondo speciale ed i relativi mezzi di finanziamento.

Per la quota di competenza dell'anno finanziario 1973, fissata in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 1973, n. 5, con apposito mutuo di pari somma.

La giunta regionale è, agli effetti di cui al comma precedente, autorizzata ad assumere il mutuo con le modalità stabilite dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fondo speciale istituito dalla presente legge possono affluire, altresì, contributi di enti pubblici e privati, i cui importi saranno acquisiti all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e contestualmente assegnati al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il fondo speciale regionale è destinato all'assegnazione di contributi straordinari a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non abbiano i mezzi finanziari per l'integrazione del contributo ordinario.

Il piano di riparto dei contributi straordinari è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, unitamente al piano di riparto dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 4.

I comuni ed i consorzi dei comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, possono inoltrare alla Regione istanza, sottoscritta dal sindaco o dal presidente del consorzio, allo scopo di ottenere il contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione degli asili-nido.

All'istanza di contributo per la costruzione o il riattamento dovranno essere allegati:

a) deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale avente ad oggetto la costruzione o il riattamento;

b) attestazione della disponibilità di area idonea o dei locali da riattare o delle procedure di esproprio avviate ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero gli altri procedimenti di acquisizione di aree o di locali in corso;

c) progetto di massima dell'opera, accompagnato da una relazione illustrativa riguardante le caratteristiche dell'area prescelta anche sotto l'aspetto urbanistico, e dalla dichiarazione di idoneità espressa da una commissione tecnica locale istituita presso l'ufficio del genio civile e composta dal responsabile di tale ufficio con funzioni di presidente, dal medico provinciale, da un funzionario dell'amministrazione regionale. Sono invitati a partecipare ai lavori della commissione il provveditore agli studi ed il presidente del comitato provinciale dell'O.N.M.I., o loro delegati, e altresì il soprintendente ai monumenti della Campania o suo delegato qualora il progetto di massima riguardi zone sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale;

d) preventivo di spesa con l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura della spesa eccedente il contributo richiesto;

e) assunzione d'impegno da parte del comune o del consorzio dei comuni di destinare ad asili-nido, permanentemente o per un periodo non inferiore ad anni otto, l'edificio per il cui riattamento è chiesto il contributo.

All'istanza di contributo per la gestione dovranno essere allegati:

1) documentazione relativa all'assunzione, da parte del comune o del consorzio dei comuni, della gestione dell'asilo-nido;

2) dichiarazione di idoneità espressa dalla commissione tecnica locale di cui alla lettera *c*) del comma precedente;

3) copia del bilancio preventivo corredato da relazione illustrativa;

4) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio scaduto, nel caso di asili-nido già funzionanti;

5) documentazione circa i posti dell'asilo-nido e l'organico del personale.

Art. 5.

Il consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili-nido ed approva, entro il 30 settembre di ogni anno, i piani di riparto dei contributi ordinari e straordinari per la istituzione e la gestione degli asili-nido predisposti dalla giunta regionale entro il 15 luglio.

Art. 6.

L'asilo-nido deve essere istituito in zona salubre e deve essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.

Deve disporre di una sala di visita medica, di una sala di isolamento, di adeguati servizi igienici e di distinti ambienti per la refezione, il gioco ed il riposo. Lo spazio interno destinato ai bambini non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino.

L'idoneità dell'asilo-nido, anche con riferimento all'area di insediamento, sotto il profilo tecnico, edilizio, sanitario, pedagogico ed organizzativo, è accertata dalla commissione tecnica locale di cui all'art. 4 della presente legge.

La dichiarazione di idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

All'attività delle commissioni tecniche locali e agli adempimenti dei comuni e dei consorzi dei comuni per la costruzione e il riattamento degli asili-nido si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle leggi statali 26 gennaio 1962, n. 17 e 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

Per la formulazione dei criteri programmatici e la redazione dei piani annuali di riparto dei contributi ordinari e straordinari, la giunta regionale potrà sentire, direttamente o per il tramite dell'assessore del ramo, le province, i sindacati e le altre formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza, e potrà altresì valersi della consulenza di enti pubblici specializzati nella ricerca, nella elaborazione e nell'esecuzione di piani riguardanti i servizi sociali.

I piani di riparti dovranno essere formulati in modo adeguato alle esigenze di ciascuna comunità locale e sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) livello dell'occupazione femminile;

b) densità demografica e numero dei minori sino a tre anni;

c) depressione economica;

d) entità del fenomeno migratorio;

e) preesistenza di servizi analoghi nel territorio del comune o del consorzio di comuni.

Art. 8.

Dell'inclusione nei piani annuali approvati dal consiglio viene data immediata comunicazione, a cura dell'assessorato pubblica istruzione ed assistenza, ai comuni ed ai consorzi dei comuni interessati, che dovranno presentare il progetto esecutivo per la costruzione o il riattamento entro il termine di tre mesi.

Qualora il comune o il consorzio di comuni non presenti il progetto esecutivo nel termine sopradetto, è escluso dal piano annuale ed il contributo previsto per esso è attribuito con le stesse modalità seguite per la piena assegnazione al comune o consorzio della stessa provincia che segue immediatamente nella graduatoria.

La giunta regionale approva i progetti esecutivi entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Art. 9.

Entro dieci giorni dell'approvazione dei progetti esecutivi il presidente della Regione, su deliberazione della giunta, dispone l'erogazione del contributo per la costruzione o il riattamento nella misura del 30 % dei lavori che devono avere inizio nel termine di tre mesi dalla suddetta erogazione, ed essere completati entro dodici mesi. Il saldo del contributo sarà corrisposto a collaudo avvenuto.

Alla vigilanza sul lavoro ed al collaudo delle opere si provvede ai sensi della vigente disciplina in materia.

Il presidente della Regione su deliberazione della giunta, dispone altresì l'erogazione di contributi per la gestione degli asili-nido.

Art. 10.

I consigli comunali e le assemblee dei consorzi dei comuni adottano il regolamento di gestione degli asili-nido, attenendosi ai seguenti criteri:

a) sono ammessi all'asilo-nido i bambini di età sino a tre anni residenti nell'area di utenza predeterminata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisico-psichiche, salvi i casi per i quali il collegio degli esperti previsto dall'art. 14 della presente legge esprima motivato giudizio di inopportunità. Nell'ipotesi in cui le domande di ammissione eccedono il numero dei posti disponibili l'ordine di precedenza è stabilito con riguardo alle esigenze dei nuclei familiari.

b) Il servizio sociale degli asili-nido è gratuito. Il pagamento di una retta, il cui ammontare non dovrà in ogni caso superare il costo del servizio, potrà essere stabilito soltanto se il comune o il consorzio dei comuni non sia in grado di garantire diversamente la prestazione del servizio in modo adeguato.

c) Ogni asilo-nido dovrà avere un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60.

d) Ove sia possibile, l'asilo-nido è collocato in un unico complesso comprendente anche la scuola materna o primaria o, almeno, in prossimità di questa.

e) Nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore al minimo sopra previsto, potranno costituirsi micro-nidi come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo-nido. In tal caso la misura del contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione è determinata dagli organi della Regione con il procedimento di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 11.

I comuni o i consorzi dei comuni amministrano gli asili-nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività.

La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto nei modi stabiliti nel regolamento di gestione.

In ogni caso, del comitato di gestione fanno parte almeno:

a) due o più rappresentanti, uno dei quali della minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale o dal comitato di quartiere ove regolarmente istituito;

b) una rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

c) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro designata dalle organizzazioni medesime;

d) una rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel settore della assistenza;

e) una rappresentanza degli operatori addetti all'asilo;

f) il medico dell'asilo;

g) il direttore didattico o un suo delegato.

Il regolamento di gestione può prevedere che del comitato facciano parte anche esperti.

Art. 12.

Il comitato di gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Nei comuni o consorzi dei comuni con più asili-nido deve essere assicurata l'uniformità di gestione e di indirizzo, anche mediante l'istituzione di un consiglio dei presidenti dei comitati di gestione.

Art. 13.

Il bilancio di gestione dell'asilo-nido è approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale.

Art. 14.

Il comitato di gestione:

1) formula di progetto di bilancio preventivo dell'asilo-nido da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio ai quali presenta altresì, allo scadere di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio, con riferimento all'attività svolta, ai risultati conseguiti, alle esigenze rilevate;

2) elabora l'indirizzo pedagogico dell'asilo-nido, con l'assistenza di un collegio di esperti di notoria competenza da istituirsi presso l'amministrazione regionale e composto da:

a) un neuro-psichiatra infantile;

b) un endocrinologo;

c) un sociologo;

d) un psicologo;

e) un esperto in pedagogia;

3) elabora l'indirizzo assistenziale ed organizzativo dell'asilo-nido, sentita l'assemblea di cui all'art. 15 della presente legge;

4) esprimere al comune o al consorzio di comuni — che deve farne richiesta — il parere sulla gratuità od onerosità del servizio, proponendo, nella seconda ipotesi, i criteri per la determinazione della retta ed i casi di esonero;

5) decide sulle domande di ammissione all'asilo-nido, attenendosi ai criteri fissati dalla presente legge e dal regolamento di gestione;

6) propone al consiglio comunale o all'assemblea consorziale le modifiche del regolamento di gestione;

7) si pronunzia, in forma scritta, sui reclami presentati dagli utenti.

Art. 15.

Presso ogni asilo-nido è istituita l'assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo.

L'assemblea deve essere sentita sulla formulazione degli indirizzi assistenziali ed organizzativi dell'asilo e sulla proroga di bilancio preventivo.

Può essere, altresì, consultata su ogni questione che interessi la gestione dell'asilo.

L'assemblea è presieduta dal sindaco, dal presidente del consorzio o loro delegati e si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: di esse è redatto verbale da trasmettere in copia all'assessorato regionale della pubblica istruzione ed assistenza.

Art. 16.

Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale;

b) personale preposto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o, in mancanza, è assunto mediante pubblico concorso ed inquadrato nei ruoli del personale comunale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 17.

La pianta organica del personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale dovrà prevedere almeno un'addetta per ogni sei bambini di età inferiore ad un anno ed almeno un'addetta per ogni dieci bambini di età superiore.

Ad uno dei preposti all'attività assistenziale-pedagogica il comune o il consorzio dei comuni conferisce il compito del coordinamento dell'asilo-nido.

Art. 18.

Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrice d'infanzia, o di assistente sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia.

Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione il diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi di preparazione per operatori sociali negli asili-nido gestiti da enti pubblici.

Art. 19.

Il servizio sanitario dell'asilo-nido è assicurato da un medico specializzato in pediatria e da una coadiutrice sanitaria.

Per assicurare forme specialistiche di assistenza medica e psico-pedagogica i comuni e i consorzi di comuni possono stipulare apposite convenzioni in modo da garantire la prontezza, la continuità e l'efficienza del servizio negli aspetti diagnostici, preventivi e terapeutici.

Art. 20.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all'istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

Art. 21.

Limitatamente all'anno 1973, gli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 della presente legge potranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 maggio 1973

SERVIDIO

(9672)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.